Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 9 febbraio 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).

Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

1963

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 marzo 1962, n. **1902.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Viadana (Mantova).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 2146;

Visto il regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1020;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Viadana, approvato con il regio decreto 11 gennaio 1943, n. 603, che pone a carico del comune di Viadana l'obbligo di fornire i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, il fondo per le spese varie d'ufficio, il personale di segreteria, assistente e di servizio;

Vista la deliberazione n. 148 del 2 dicembre 1957, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 18 dicembre 1957, con decisione n. 5390, con la quale l'Amministrazione provinciale di Mantova assume, a proprio carico, nei riguardi dell'Istituto tecnico commerciale di Viadana gli oneri previsti dallo art. 144, lettera *E*, n. 1, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 4 dello statuto dell'Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Viadana è sostituito dal seguente:

« Sono forniti dalla Provincia i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, la illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico ed il fondo per le spese varie d'ufficio.

Spetta, inoltre, alla Provincia fornire il personale di segreteria, assistente e di servizio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1962

GRONCHI

GUI — TAVIANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1962, n. 1903.

Istituzione di un deposito franco in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sui depositi franchi, approvato con il regio decreto 17 marzo 1938, n. 726, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 17 giugno 1938, n. 856;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1424;

Vista l'istanza in data 27 marzo 1961, con la quale la Compagnia Marittima Meridionale, Società con sede in Napoli, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire un deposito franco in un edificio a due piani, denominato «capannone ex juta» situato sulla Calata Porta di Massa del porto di Napoli;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Napoli con la deliberazione n. 31 del 5 gennaio 1961 e dal comune di Napoli con la nota n. 291904 del 19 dicembre 1960, che accompagnano la suddetta istanza;

Considerato che il Ministero delle finanze ha prescritto, ai sensi dell'art. 3 del suindicato regio decreto 17 giugno 1938, n. 856, la esecuzione di alcuni lavori di adattamento da effettuare entro un termine massimo di mesi sei, per rendere idoneo il suddetto edificio ai fini dell'esercizio della vigilanza e della tutela degli interessi erariali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1

La Compagnia Marittima Meridionale, Società con sede in Napoli, è autorizzata ad istituire un deposito franco in un edificio a due piani, denominato «capannone ex juta» situato sulla Calata Porta di Massa del porto di Napoli, meglio descritto nelle planimetrie allegate al presente decreto.

Art. 2.

I lavori di adattamento prescritti dal Ministero delle finanze dovranno essere ultimati entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e dovranno essere sottoposti alla definitiva approvazione dell'Amministrazione finanziaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1962

SEGNI

FANFANI — COLOMBO — TRABUCCHI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1962, n. 1904.

Inclusione dell'abitato di Raccuja (Messina) fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Palermo, n. 45679, emesso nell'adunanza del 10 luglio 1962;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici,

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Raccuja, in provincia di Messina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1962

SEGNI

SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1962, n. 1905.

Inclusione dell'abitato di Oliveto Citra (Salerno) fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2056, emesso nell'adunanza del 9 ottobre 1962;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Oliveto Citra in provincia di Salerno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1962

SEGNI

SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1962, n. **1906**.

Inclusione dell'abitato di Pollica (Salerno) fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2087 emesso nell'adunanza del 9 ottobre 1962;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Pollica, in provincia di Salerno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1962

SEGNI

SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1962, n. **1907**.

Modifica all'art. 41 del regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e successive modificazioni (Credito fondiario).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 e successive modificazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'estrazione a sorte delle cartelle, per i sensi dello art. 41 del regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, può effettuarsi, a scelta degli enti emittenti, anzichè con le modalità di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo stesso, con le seguenti modalità.

Ogni estrazione viene effettuata in base ad elenchi (redatti separatamente secondo i tipi, saggi, serie e tagli dei titoli) ove saranno stati inseriti, giusta il succedersi della numerazione, i titoli validi, esclusi cioè quelli già annullati per precedenti estrazioni o per consegne in anticipata restituzione di mutui.

In ogni elenco i titoli si considerano distinti, ai fini della estrazione, da numeri d'ordine progressivi, cominciando da uno.

Per ogni elenco viene estratto (entro il limite del numero d'ordine massimo di cui al comma precedente) un numero. I titoli da rimborsare saranno costituiti (sempre in base ai numeri d'ordine spettanti nell'elenco) da quello contrassegnato dal numero estratto e da tutti i successivi, fino a concorrenza della quantità di titoli da rimborsare. Agli effetti della sequenza, il primo numero di ciascun elenco è considerato come successivo all'ultimo numero dell'elenco stesso.

Il numero viene formato di volta in volta, utilizzando all'uopo un'urna contenente le cifre da zero a nove.

L'Organo di vigilanza può prescrivere, se del caso, ed anche per singoli Istituti, che nelle estrazioni si osservino particolari modalità.

Lo stesso Organo di vigilanza può autorizzare, stabilendo le relative modalità, che le operazioni di sorteggio, tanto secondo il sistema sinora in uso, quanto secondo quello di cui ai commi precedenti, vengano effettuate con l'impiego dei mezzi meccanografici od elettronici e con le varianti, ai suddetti sistemi, che l'impiego di detti mezzi comporti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1963, n. **36**.

Norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente la istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma V, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per i lavori pubblici e per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Sono considerate esercenti in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ai fini dell'applicazione del n. 1) dell'art. 4 della stessa legge:

1) le imprese costituite in forma di società che hanno secondo l'atto costitutivo e lo statuto vigenti alla data del 31 dicembre 1961 per oggetto sociale esclusivamente le attività previste al primo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

2) le imprese in qualsiasi forma costituite non contemplate al precedente n. 1) per le quali si verificano almeno due delle seguenti condizioni:

a) che il valore dei beni destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sia superiore alla metà del valore di tutti i beni, secondo le risultanze del bilancio al 31 dicembre 1961;

b) che il ricavo lordo delle attività previste dal primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sia superiore alla metà del ricavo lordo totale secondo le risultanze del bilancio al 31 dicembre 1961;

c) che il personale adibito alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sia superiore al terzo del personale totale alla data del 31 dicembre 1961.

Per le imprese non tenute alla formazione del bilancio, ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191, i dati di cui alle lettere *a*) e *b*) possono desumersi dalle scritture contabili ed in mancanza da altri elementi.

Art. 2.

Per le imprese menzionate nel precedente art. 1 il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili, i rapporti giuridici e quanto altro attiene alla gestione dell'impresa. Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti previsti dal n. 10) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643.

Dalla detta data i legali rappresentanti delle imprese assoggettate a trasferimento assumono le funzioni di custodi di tutti i beni dell'impresa stessa con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione per la gestione dell'impresa.

La consegna dei beni deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione, ai legali rappresentanti dell'impresa, del provvedimento di nomina dell'amministratore provvisorio. La comunicazione è effettuata a cura del prefetto della Provincia in cui ha sede l'impresa predetta con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna.

La consegna è eseguita con l'intervento dell'intendente di finanza della Provincia ove ha sede l'impresa o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, il quale provvede alla redazione del relativo verbale e può richiedere l'assistenza della forza pubblica.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti dell'impresa non si presentino per effettuarla, l'amministratore provvisorio dell'impresa chiede al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'impresa la nomina di un curatore nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione in possesso.

Art. 3.

Sono considerati beni destinati all'esercizio dell'attività elettrica gli impianti, i beni mobili ed immobili destinati all'attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, compresi gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente allo esercizio delle attività predette.

L'amministratore provvisorio dell'impresa esercita i poteri di gestione secondo le direttive dell'Enel e può compiere gli atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione dello stesso.

L'amministratore provvisorio riferisce, inoltre, nel più breve tempo possibile all'Enel su tutte le questioni relative ai beni diversi da quelli previsti al primo comma del presente articolo e che possono ritenersi soggetti a restituzione.

Lo stesso amministratore provvisorio comunica ai legali rappresentanti dell'impresa i beni che non sono ritenuti dopo le decisioni adottate dall'Enel. Con lo stesso atto invita i legali rappresentanti predetti a riprendere in consegna i beni. La consegna deve effettuarsi con la procedura prevista nel quarto comma del precedente art. 2.

L'amministratore provvisorio, previa determinazione dell'ente, non prende in consegna le partecipazioni in società diverse da quelle per cui l'Enel può essere autorizzato a parteciparvi ai sensi del settimo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e i complessi di beni organizzati per attività non elettriche.

Nel caso che gli aventi diritto non prendano in consegna i beni non ritenuti, il presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede dell'impresa, su richiesta dell'amministratore provvisorio, nomina un curatore al quale sono affidati i beni stessi e che ne curerà l'amministrazione in nome e per conto degli aventi diritto, i quali sono tenuti a sopportarne tutti gli oneri.

Art. 4.

Per le imprese che non esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei decreti previsti dal n. 10) dell'art. 4 della legge citata sono indicati i complessi di beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche da trasferire all'Enel ed i relativi rapporti giuridici.

Per quanto non espressamente previsto nei decreti sopra menzionati relativamente alle modalità di trasferimento si applicano le norme del presente decreto.

Art. 5.

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di cui all'art. 4, n. 10), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, i legali rappresentanti delle imprese comunque assoggettate a trasferimento debbono consegnare all'Enel o all'amministratore provvisorio dell'impresa tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici. Debbono inoltre porre a disposizione dell'Enel o dell'amministratore provvisorio dell'impresa i libri e le scritture obbligatorie e facoltative da essi tenuti.

In caso di inadempimento il prefetto della Provincia in cui ha sede legale l'impresa dispone, con proprio decreto, l'esecuzione coattiva degli adempimenti previsti nel comma precedente, stabilendone le modalità.

Le imprese assoggettate a trasferimento sono obbligate a conservare i libri e le scritture di cui al primo comma per dieci anni dal trasferimento.

Art. 6.

I legali rappresentanti delle imprese esercenti le attività di cui al n. 1) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono, all'atto della consegna dei beni, dare notizia dei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti alla gestione delle imprese, indicando specificamente al rappresentante dell'Enel tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

Qualora le predette indicazioni non vengano fatte oppure risultino inesatte od incomplete le imprese sono tenute a risarcire l'Enel dei danni conseguenti.

Art. 7.

Il Ministro per l'industria ed il commercio può richiedere alle imprese esercenti le attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, gli inventari dei beni al 31 dicembre 1962.

I detti inventari debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio entro 20 giorni dalla richiesta a cura dei legali rappresentanti delle imprese.

Il Ministro per l'industria ed il commercio può disporre ispezioni presso le imprese che esercitano la attività di cui al comma primo dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per compiere accertamenti sulle attività delle imprese stesse e su quant'altro necessario ai fini della applicazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dei relativi decreti delegati.

Le imprese sono tenute a mettere a disposizione degli incaricati dell'ispezione i libri sociali e tutti i documenti contabili.

In caso di rifiuto si applica la disposizione dell'articolo 5, secondo comma.

Art. 8.

Le norme previste nei precedenti articoli si applicano agli Enti pubblici di cui al n. 4) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

La nomina degli amministratori straordinari per la gestione degli Enti predetti è effettuata ai sensi del secondo comma del n. 4) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Il decreto di soppressione degli Enti pubblici che esercitano in via esclusiva le attività indicate nel primo comma dell'art. 1 è emanato su richiesta del Ministro per l'industria ed il commercio dal Ministro che ha la vigilanza sull'Ente, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il riordinamento degli Enti pubblici che non esercitano in via esclusiva le attività sopradette è disposto con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro avente la vigilanza sull'Ente, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

Le imprese assoggettate a trasferimento in cui l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha partecipazione sono trasferite all'Enel in conformità delle norme previste nei precedenti articoli.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le altre norme previste dall'ultimo comma dello art. 4, n. 4), della legge stessa.

Art. 10.

Ai sensi del n. 5) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, le concessioni richieste dagli enti interessati possono essere rilasciate dall'Enel, previa autorizzazione del Ministro per l'industria ed il commercio e con l'osservanza di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, in base a capitolato d'oneri tipo approvato dallo stesso Ministro, sentito il parere del Consiglio di Stato, e per gli enti indicati nel terzo comma del n. 5) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sentite le Amministrazioni regionali interessate. Nel capitolato devono essere previsti i diritti ed i doveri dei concessionari nonchè le cause di revoca o di decadenza delle concessioni.

Con le stesse modalità dovranno essere approvati i capitolati difformi dal capitolato tipo.

Nei casi di dichiarazione di revoca o di decadenza delle concessioni, il trasferimento delle imprese all'Enel è disposto con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, sentite per gli enti indicati nel terzo comma del n. 5) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, le Amministrazioni regionali interessate.

Nei capitolati di oneri deve essere espressamente previsto che in caso di revoca o di decadenza delle concessioni i beni e i rapporti giuridici attinenti all'impresa sono trasferiti all'Enel alla data del decreto ministeriale di trasferimento conseguente alla dichiarazione di revoca o di decadenza, con le modalità e con gli indennizzi previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, intendendosi, però, i valori riferiti alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima dell'emanazione del predetto decreto ministeriale.

Art. 11.

Nel caso in cui gli Enti locali indicati nel n. 5) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, richiedono il trasferimento delle imprese all'Enel, oppure avendo richiesta la concessione non la ottengono, oppure lasciano decorrere il biennio dalla data di entrata in vigore della legge predetta senza richiedere la concessione o il trasferimento, quest'ultimo, qualora sia decorso il termine di cui all'art. 4, n. 10), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è disposto con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio secondo le disposizioni contenute nei numeri 1) e 2) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 12.

Le imprese di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 6) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono richiedere, nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministro per l'industria ed il commercio il riconoscimento delle condizioni ivi previste.

Art. 13.

Le imprese che intendono produrre energia elettrica per soddisfare fabbisogni, previsti nei loro piani produttivi, con nuovi impianti, ai sensi del terzo comma del n. 6) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono chiedere l'autorizzazione al Comitato dei Ministri previsto dall'art. 1 della legge predetta.

La domanda di autorizzazione, contenente la indicazione del tipo, potenza ed ubicazione dell'impianto, delle linee di trasporto e di quant'altro necessario, nonchè dei piani produttivi ai cui fabbisogni deve essere destinata l'energia prodotta, è presentata al Ministero dell'industria e del commercio.

La inosservanza delle prescrizioni dell'atto di autorizzazione comporta la revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 14.

Per le centrali a recupero di cui al n. 7) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la domanda di autorizzazione, diretta al Comitato dei Ministri e contenente la specifica indicazione delle esigenze tecniche, deve essere presentata al Ministero dell'industria e del commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO — BOSCO — TREMELLONI — TRABUCCHI — SULLO — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1962.

Assegnazione del premio annuale di un milione di lire per il migliore contributo originale dato agli studi di finanza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 405;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, che approva il regolamento di esecuzione della legge stessa;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 15 giugno 1962, col quale è stata impegnata sul capitolo 24, art. 2, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1961-1962 la somma di lire 1.000.000 (un milione) per il pagamento del premio da assegnarsi all'autore italiano che, nel biennio 1960-1961, abbia dato il migliore contributo originale agli studi di finanza pubblica;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, in conformità al parere espresso dalla Commissione di cui all'art. 4 della citata legge 3 maggio 1955, n. 405:

Decreta:

E' assegnato al dott. Carlo Marzano, per l'anno 1961, il premio di un milione di lire per il migliore contributo originale dato nel biennio 1960-1961 agli studi di finanza pubblica.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1962

SEGNI

TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1963
Registro n. 4 *Finanze, foglio n.* 209

(716)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1963.

Conferma in carica del presidente dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, per il quadriennio 1963-1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1958, concernente la nomina del presidente dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il quadriennio 1958-1962;

Considerato che l'incarico predetto è scaduto per compiuto quadriennio e che, quindi, occorre provvedere alla rinnovazione dell'incarico stesso;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La medaglia d'oro Bruno Pastorino è confermato nella carica di presidente dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, per il quadriennio 1963-1967

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1963
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 260. — CESSARI

(695)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1962.

Calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali ed interprovinciali per l'anno 1963.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607:

Decreta:

E' approvato l'unito calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali ed interprovinciali, autorizzate per l'anno 1963, ai sensi dell'articolo 1 del citato regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1962

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali ed interprovinciali dell'anno 1963

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ENTI AUTONOMI FIERISTICI		
	Internazionali generali		
Bari	XXVII Fiera del Levante Campionaria internazionale	10-23 settembre	R.D. 3-10-1929, n. 1874
Bolzano	XVI Fiera di Bolzano Campionaria internazionale	13-23 settembre	D.P.R. 23-9-1955, n. 1402
Messina	XXIV Fiera di Messina Campionaria internazionale	4-19 agosto	D.P.R. 25-9-1955, n. 1038
Milano	XLI Fiera di Milano Campionaria internazionale	12-25 aprile	R.D. 1-7-1922, n. 919
Padova	XLI Fiera di Padova Campionaria internazionale	29 maggio-13 giugno	D.P.R. 4-12-1954, n. 1260
Palermo	XVIII Fiera del Mediterraneo Campionaria internazionale	25 maggio-9 giugno	D.P.R. 22-3-1954, n. 618
Trieste	XV Fiera di Trieste Campionaria internazionale	21 giugno-5 luglio	D.P.R. 16-3-1956, n. 508
	Internazionali specializzate		
Ancona	XXIII Fiera di Ancona Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini	22 giugno-7 luglio	R.D. 30-11-1936, n. 2497
Bologna	Salone internazionale dell'alimentazione	8-22 maggio	D.P.R. 3-9-1956, n. 1359
Firenze	XXVII Mostra-mercato internazionale dell'artigianato	24 aprile-12 maggio	R.D. 7-3-1938, n. 703
Genova	II Salone nautico internazionale	2-12 febbraio	D.P.R. 24-2-1956, n. 310
Genova	I Fiera internazionale delle comunicazioni marittime, fluviali, lacuali e delle telecomunicazioni INTERCOM	25 maggio-9 giugno	D.P.R. 24-2-1956, n. 310
Genova	X Salone internazionale dell'aeronautica	7-15 settembre	D.P.R. 24-2-1956, n. 310
Messina	VII Mostra internazionale del fiore e delle piante ornamentali	28 aprile-2 maggio	D.P.R. 25-9-1955, n. 1038
Napoli	VI Fiera della casa, edilizia, arredamento e abbigliamento	28 giugno-14 luglio	D.L. 6-5-1948, n. 1314
Parma	XVIII Mostra internazionale delle conserve alimentari e dei relativi imballaggi Salone internazionale per le attrezzature delle industrie alimentari	20-30 settembre	R.D. 15-5-1939, n. 773
Piacenza	VI Mostra internazionale idrocarburi	9-15 settembre	D.P.R. 27-11-1960, n. 1693
Verona	LXV Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia e XVI Salone della macchina agricola	10-19 marzo	R.D. 30-10-1930, n. 1464
Verona	Fiera internazionale autunnale cavalli e bovini	10-15 ottobre	R.D. 30-10-1930, n. 1464
	Nazionali generali		
Bologna	XXVII Fiera di Bologna Campionaria con settori internazionali specializzati	8-22 maggio	D.P.R. 3-9-1956, n. 1359
Roma	XI Fiera di Roma Campionaria nazionale	25 maggio-9 giugno	D.P.R. 3-6-1955, n. 545

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Nazionali specializzate		
Bologna	Settimana della calzatura italiana XVII Presentazione nazionale « Moda della calzatura »	16-14 marzo	D.P.R. 3-9-1956, n. 1359
Civitanova Marche (Macerata)	XIV Mostra nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro	18-26 maggio	D.P.R. 8-10-1955, n. 1386
Foggia	Fiera nazionale dell'agricoltura e della zootecnia e VI Salone della macchina agricola del Mezzogiorno	30 aprile-8 maggio	R.D. 14-4-1939, n. 771
Foggia	Fiera nazionale del bestiame	25-27 novembre	R.D. 14-4-1939, n. 771
Padova	Mostra dei trasporti interni industriali e dell'organizzazione aziendale Mostra dei servizi pubblici urbani	22-27 ottobre	D.P.R. 4-12-1954, n. 1260
Piacenza	X Mostra nazionale del metano	9-15 settembre	D.P.R. 27-11-1960, n. 1693
	Interprovinciali specializzate		
Foggia	XIX Mercato-concorso del riproduttore ovino	30-31 marzo	R.D. 14-4-1939, n. 771
	MANIFESTAZIONI PROMOSSE DA ALTRI ENTI O DA COMITATI		
	Internazionali generali		
Cagliari	XV Fiera campionaria della Sardegna	9-24 marzo	D.M. 1-12-1962
	Internazionali specializzate		
Busto Arsizio (Varese)	XI Mostra internazionale del tessile. Fibre naturali, artificiali e sintetiche. Chimica e macchine tessili	14-23 settembre	D.M. 1-12-1962
Cremona	XVIII Fiera internazionale del bovino da latte	6-15 settembre	D.M. 1-12-1962
Cuneo	IV Mostra internazionale della caccia e della pesca montane e Festa del Paesaggio	4-18 agosto	D.M. 1-12-1962
Firenze	Mostra-mercato internazionale dell'antiquariato III Biennale	14 settembre-14 ottobre	D.M. 1-12-1962
Forlì	XIII Salone internazionale della produzione e della tecnica alberghiero-turistica	15-29 settembre	D.M. 1-12-1962
Genova	III Salone internazionale del rimorchio campeggio	2-12 febbraio	D.M. 1-12-1962
Gualdo Tadino (Perugia)	V Mostra-concorso internazionale della ceramica	21 luglio-31 agosto	D.M. 1-12-1962
Milano	Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento	4-10 giugno 12-17 novembre	D.M. 1-12-1962
Milano	I Rassegna internazionale di chimica	7-16 giugno	D.M. 1-12-1962
Milano	VIII Esposizione europea della macchina utensile	4-13 ottobre	D.M. 1-12-1962
Milano	VII Salone internazionale Campeggio sports SINCAS	2- 5 novembre	D.M. 1-12-1962
Milano	XXXVIII Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo	30 novembre-9 dicembre	D.M. 1-12-1962
Monza (Milano)	Mostra internazionale dell'arredamento	7-23 settembre	D.M. 1-12-1962

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Segue: *Internazionali specializzate*		
Rapallo (Genova)	IX Festival internazionale di cinematografia a formato ridotto di Rapallo	2- 6 gennaio	D.M. 1-12-1962
Reggio Calabria	XV Fiera internazionale delle attività agrumarie, delle essenze e degli olii	2-16 dicembre	D.M. 1-12-1962
Riccione (Forlì)	XV Fiera internazionale del franco bollo	31 agosto-3 settembre	D.M. 1-12-1962
Roma	Mostra internazionale dell'igiene e medicina scolastica ed universitaria	26 maggio-2 giugno	D.M. 1-12-1962
Roma	X Rassegna internazionale elettronica, nucleare e teleradiocinematografica	15-30 giugno	D.M. 1-12-1962
Torino	XVI e XVII Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento	24-31 marzo 13-21 ottobre	D.M. 1-12-1962
Torino	Salone internazionale della montagna	30 maggio-9 giugno	D.M. 1-12-1962
Torino	XIII Salone internazionale della tecnica	19-30 settembre	D.M. 1-12-1962
Torino	XLV Salone internazionale dell'automobile	30 ottobre-10 novembre	D.M. 1-12-1962
Trieste	X Mostra del fiore	20 aprile-5 maggio	D.M. 1-12-1962
Varese	X Mostra internazionale avicola	27 giugno-1° luglio	D.M. 1-12-1962
Vicenza	Salone internazionale della ceramica e del vetro	6-16 settembre	D.M. 1-12-1962
Vigevano (Pavia)	Settimana della calzatura e del cuoio XXVII Salone internazionale	14-22 settembre	D.M. 1-12-1962
	Nazionali specializzate		
Almenno San Salvatore (Bergamo)	XXVIII Sagra nazionale degli uccelli ed Esposizione-mercato dei cani da caccia e da pastore bergamasco Mostra degli articoli attinenti la caccia e l'uccellagione	11 agosto	D.M. 1-12-1962
Ascoli Piceno	XV Fiera nazionale avicunicola e degli animali da pelliccia	9-13 maggio	D.M. 1-12-1962
Castiglion Fiorentino (Arezzo)	XII Mostra-mercato nazionale suini selezionati di razza Large White	9-10 dicembre	D.M. 1-12-1962
Cremona	Fiera nazionale dell'approvvigionamento dell'agricoltura	6-15 settembre	D.M. 1-12-1962
Faenza (Ravenna)	Mostra-mercato nazionale della ceramica d'antiquariato XXI Concorso nazionale ed internazionale della ceramica d'arte	22 giugno-14 luglio	D.M. 1-12-1962
Ferrara	I Mostra biennale frutticola	5-13 ottobre	D.M. 1-12-1962
Gubbio (Perugia)	Biennale d'arte del metallo VIII Premio Gubbio	12 agosto-11 settembre	D.M. 1-12-1962
Loreto (Ancona)	III Mostra di strumenti musicali da Chiesa e di edizioni di Musica Sacra	15-22 aprile	D.M. 1-12-1962
Milano	IV Mostra-convegno riscaldamento, condizionamento, refrigerazione e idro-sanitaria	1-7 marzo	D.M. 1-12-1962
Milano	XXIX Mostra nazionale della radio e televisione	7-15 settembre	D.M. 1-12-1962
Milano	XI Mostra nazionale di elettrodomestici	7-15 settembre	D.M. 1-12-1962
Milano	III Salone del mobile italiano	22-29 settembre	D.M. 1-12-1962

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Segue: *Nazionali specializzate*		
Norcia	VIII Mostra-mercato del tartufo nero di Norcia e dei prodotti dell'artigianato e dell'agricoltura della montagna	10-30 gennaio	D.M. 1-12-1962
Orvieto (Terni)	III Mostra nazionale delle trine e dei merletti	1-16 giugno	D.M. 1-12-1962
Reggio Emilia	VI Rassegna nazionale allevamento suini	2- 5 ottobre	D.M. 1-12-1962
Reggio Emilia	XXIV Esposizione ornitologica « Città del Tricolore »	23-24 novem	D.M. 1-12-1962
Riccione (Forlì)	XIII Raduno nazionale numismatico	3- 5 agosto	D.M. 1-12-1962
Roma	III Mostra delle apparecchiature chimiche	5-13 ottobre	D.M. 1-12-1962
Sacile (Udine)	Mercato-esposizione nazionale degli uccelli	18 agosto	D.M. 1-12-1962
Torrette di Fano (Pesaro)	VIII Mostra nazionale e dimostrazioni di meccanica agraria	30 agosto-2 settembre	D.M. 1-12-1962
Vicenza	Mostra nazionale dell'oreficeria ed argenteria	6-16 settembre	D.M. 1-12-1962
	Interprovinciali generali		
Cesena (Forlì)	XXII Settimana cesenate	31 agosto-15 settembre	D.M. 1-12-1962
Chiavari (Genova)	CXXXVII Mostra del Tigullio	20 luglio-4 agosto	D.M. 1-12-1962
Forlì	XIII Fiera di Forlì	15-29 settembre	D.M. 1-12-1962
Pordenone (Udine)	XVII Fiera campionaria interprovinciale del Friuli-Venezia Giulia	24 agosto 8 settembre	D.M. 1-12-1962
Vercelli	VI Mostra delle attività economiche	1-15 settembre	D.M. 1-12-1962
	Interprovinciali specializzate		
Albenga (Savona)	VI Mostra-mercato di ornitologia, caccia, pesca ed agricoltura	8-15 settembre	D.M. 1-12-1962
Canelli (Asti)	Mostra delle macchine per l'enologia e della produzione viti-vinicola	1-15 settembre	D.M. 1-12-1962
Foiano della Chiana (Arezzo)	VI Concorso-mercato vitelle e giovenche d'allevamento Mercato vitelloni da carne Razza Chianina	18 marzo	D.M. 1-12-1962
Francavilla Fontana (Brindisi)	Fiera-mostra dell'Ascensione	19-26 maggio	D.M. 1-12-1962
Gonzaga (Mantova)	Fiera millenaria di Gonzaga	6-14 settembre	D.M. 1-12-1962
Latina	II Mostra delle uve da tavola	7- 8 settembre	D.M. 1-12-1962
Milano	III Mostra biennale del tessuto per arredamento e del mobile imbottito	2-17 marzo	D.M. 1-12-1962
Monza (Milano)	Mostra dell'artigianato artistico e tipico	16-30 giugno	D.M. 1-12-1962
Orvieto (Terni)	I Mostra-mercato dei vini per l'Italia Centrale	1-16 giugno	D.M. 1-12-1962
Piacenza	I mostra del pomodoro	4- 5 agosto	D.M. 1-12-1962
Pramaggiore (Venezia)	VIII Mostra campionaria interprovinciale dei vini	20 aprile-1° maggio	D.M. 1-12-1962
Spoleto (Perugia)	IV Selezione dell'artigianato regionale	1-30 settembre	D.M. 1-12-1962
Tarquinia (Viterbo)	XIV Mostra-mercato interprovinciale delle macchine agricole	4- 6 maggio	D.M. 1-12-1962

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Segue: Interprovinciali specializzate		
Torino	V Mostra piemontese del mobile e dell'arredamento	16-31 marzo	D.M. 1-12-1962
Udine	XI Mostra della casa moderna	31 agosto-15 settembre	D.M. 1-12-1962
	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALLA REGIONE SICILIANA		
Catania	XIII Mostra Etna Industria Profumi Arte Ornamento	20 luglio-4 agosto	—
Enna	XIII Fiera dell'agricoltura con Mercato-concorso regionale siciliano di bovini, equini ed ovini	14-18 maggio	—
Palermo	Mostra-mercato dell'agricoltura e della zootecnia	6-13 ottobre	—
Ragusa	VII Mercato-concorso zootecnico	6-13 ottobre	—
	ESPOSIZIONI E MOSTRE D'ARTE		
	Internazionali		
Bergamo	VI Gran Premio Bergamo internazionale del film d'arte e sull'arte	9-16 settembre	D.M. 1-12-1962
Venezia	XXVI Festival internazionale di musica contemporanea	11-30 aprile	R.D.L. 13-12-1936, n. 1981
Venezia	XXIV Mostra internazionale d'arte cinematografica	3ª decade di agosto 1ª decade di settembre	R.D.L. 13-12-1936, n. 1981
Venezia	XXII Festival internazionale del teatro di prosa	settembre-ottobre	R.D.L. 13-12-1936, n. 1981
	Nazionali		
Firenze	Mostra-mercato nazionale d'arte contemporanea	23 marzo-28 aprile	D.M. 1-12-1962
Francavilla a Mare (Chieti)	XVII Premio nazionale di pittura F. P. Michetti	27 luglio-31 agosto	D.M. 1-12-1962
La Spezia	XII Mostra nazionale di pittura « Golfo della Spezia »	8 luglio-9 settembre	D.M. 1-12-1962
Ravenna	XI Concorso-esposizione di pittura estemporanea per il Premio Nazionale « Marina di Ravenna »	26 agosto-1° settembre	D.M. 1-12-1962
Reggio Emilia	VII Mostra nazionale del disegno e dell'incisione moderna	1-31 maggio	D.M. 1-12-1962
Roma	IV Mostra d'arte dello studente	1-28 febbraio	D.M. 1-12-1962
Spoleto	XI Mostra nazionale d'arte figurativa	1-30 settembre	D.M. 1-12-1962
Termoli (Campobasso)	Mostra nazionale d'arte contemporanea	1-31 agosto	D.M. 1-12-1962
Torino	CXXI Esposizione nazionale di arti figurative	1 maggio-30 giugno 1 settembre-30 ottobre	D.M. 1-12-1962
	Interprovinciali		
Copparo (Ferrara)	Mostra interprovinciale d'arte	15-30 settembre	D.M. 1-12-1962
Padova	XV Mostra biennale d'arte triveneta	18 settembre-23 ottobre	D.M. 1-12-1962
Tolentino (Macerata)	II Biennale della caricatura	8-22 settembre	D.M. 1-12-1962

(690)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1963.

Autorizzazione alla Banca toscana, con sede in Firenze, ad estendere il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928. n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 2 ottobre 1948 e 14 agosto 1956, coi quali la Banca toscana, con sede in Firenze, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio di numerosi Comuni in provincia di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Vista la domanda presentata dalla stessa Banca;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca toscana, con sede in Firenze, coi propri decreti in data 2 ottobre 1948 e 14 agosto 1956, di che in premessa, è estesa a tutto il territorio della Toscana.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca toscana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(652)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1963.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro, con sede in Gradisca di Sedegliano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista l'istanza in data 5 gennaio 1963, con la quale il sig. Valoppi Pietro, presidente della Cooperativa di produzione e lavoro, con sede in Gradisca di Sedegliano (Udine), ha chiesto che l'Ente venga assoggettato alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che dalla situazione patrimoniale, allegata alla predetta istanza, si rileva che le attività della Cooperativa non sono sufficienti per il pagamento dei debiti;

Considerato che la Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative ha espresso parere favorevole all'accoglimento della cennata istanza;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di produzione e lavoro, con sede in Gradisca di Sedegliano (Udine), costituita per rogito Udina del 13 giugno 1945, repertorio n. 100, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv Umberto Zanfagnini ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(657)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1963.

Ricostituzione del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 2 aprile 1958, n. 377, concernente il riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, costituito in gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1958, con il quale è stato costituito il Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza predetto e i successivi decreti in data 1° settembre 1960, 11 agosto 1961 e 2 gennaio 1962 di sostituzione di membri del Comitato medesimo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Comitato speciale del Fondo di cui trattasi, scaduto per compiuto quadriennio;

Considerato che ai sensi dell'art. 4 della legge precitata, i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, in seno al Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di cui trattasi devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dall'Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le Organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, è costituito, oltre che dal presidente dell'Istituto che lo presiede, o in sua vece dal vice presidente che lo sostituisce, dai seguenti membri:

Garneri dott. Egidio, Passeggio Antonio, Valli Tullio e Zerbi dott. Aldo, in rappresentanza dei lavoratori delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

Ermetes avv. Leopoldo, Guzzardi Francesco e Silvestrini dott. Elio, in rappresentanza degli esattori e ricevitori delle imposte dirette e tesorerie comunali;

Calvano dott. Amedeo, in rappresentanza delle Casse di risparmio;

Masciotti prof. dott. Rodolfo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Calarco dott. Stefano, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Terlizzi dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(656)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1963.

Emissione di Buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 12 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 18 ottobre 1962, con il quale si è stabilito che gli importi dei Buoni ordinari del tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

Articolo unico.

E' disposta nel mese di febbraio 1963 l'emissione di Buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire duecentomiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 25 febbraio 1963.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1963
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 41. — VENTURA SIGNORETTI

(729)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1963.

Divieto dell'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria fino a nuova disposizione.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

Visti i voti formulati dal Consiglio internazionale della caccia;

Visto il parere espresso dal Laboratorio di zoologia applicata alla caccia in data 31 gennaio 1963;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408, che esonera il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dall'obbligo di sentire il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste per adottare provvedimenti del genere;

Considerato che nella maggior parte dei paesi europei la caccia e l'uccellagione alla selvaggina migratoria sono state vietate, fino a nuova disposizione, a causa delle eccezionali condizioni stagionali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il divieto di caccia e uccellagione alla selvaggina migratoria su tutto il territorio nazionale, nell'interesse della protezione della medesima;

Decreta:

Fino a nuova disposizione è vietato in tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 23 del testo unico citato nelle premesse, l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.

Roma, addì 4 febbraio 1963

p. *Il Ministro*: CAMANGI

(773)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITÀ EUROPEE

Bando di gara n. 257, relativo al risanamento del quartiere della Batavia a Libreville (Gabon)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 1 del 9 gennaio 1963 il bando di gara n. 257, relativo al risanamento del quartiere della Batavia a Libreville (Gabon). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 240.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: da proporre dal candidato.

Le offerte dovranno essere inviate a: M. le Directeur des travaux publics du Gabon, B.P. 49, Libreville (Gabon), prima della data fissata per la loro apertura che avverrà il 22 aprile 1963 alle ore 15,30 locali (14,30 GMT) a Libreville (Gabon).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4°, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(728)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano di ricostruzione di Fondi (Latina) relativa all'ubicazione dell'edificio da adibirsi a scuola di avviamento professionale.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1963, n. 5100, è stata approvata, con una raccomandazione, la variante al piano di ricostruzione di Fondi, relativa all'ubicazione dell'erigendo edificio per la scuola di avviamento professionale vistata in una planimetria in scala 1:2000.

Per l'esecuzione delle opere di cui sopra è assegnato lo stesso termine di esecuzione del piano di ricostruzione originario che, ai sensi della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(538)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Gazzada Schianno (Varese)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1962, registro n. 34 Lavori pubblici, foglio n. 139, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Gazzada Schianno (Varese).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(561)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente un tratto dell'ex alveo del fiume Retrone, in comune di Vicenza.

Con decreto 5 maggio 1961, n. 2089/60, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente un tratto dell'ex alveo del fiume Retrone, segnato in catasto del comune di Vicenza alla Sezione *F*, foglio III, mappale 9½ di mq. 3670, ed indicato nella planimetria rilasciata il 10 ottobre 1960, dall'Ufficio tecnico erariale di Vicenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(608)

Rettifica del decreto interministeriale 30 dicembre 1958, n. 1214, relativo al passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente Sant'Elia segnato nel catasto del comune di Montebello Ionico (Reggio Calabria).

Con decreto 19 gennaio 1963, n. 22/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto che la superficie del relitto fluviale di cui è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato con il decreto interministeriale 30 dicembre 1958, n. 1214 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'11 marzo 1959, n. 60) è di mq. 360 anzichè di mq. 308, come indicato nel detto decreto 30 dicembre 1958, n. 1214.

(607)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 28

Corso dei cambi dell'8 febbraio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,94	620,92	620,95	620,96	620,92	620,93	620,95	620,90	620,93	620,93
$ Can.	575,35	576,10	575,50	576,25	574,72	575,57	576,45	575,50	575,60	576 —
Fr. Sv.	143,58	143,62	143,56	143,6050	143,58	143,59	143,58	143,55	143,59	143,59
Kr. D.	89,22	89,93	89,96	89,91	89,90	89,92	89,91	89,95	89,92	89,93
Kr. N.	86,94	86,93	86,90	86,92	86,95	86,93	86,91	86,90	86,92	86,93
Kr. Sv.	119,82	119,66	119,75	119,78	119,75	119,76	119,78	119,75	119,75	119,75
Fol.	172,54	172,59	172,59	172,61	172,60	172,54	172,59	172,50	172,54	172,55
Fr. B.	12,47	12,472	12,4775	12,475	12,47	12,47	12,4725	12,45	12,47	12,48
Franco francese	126,72	126,72	126,735	126,7325	126,75	126,72	126,72	126,70	126,72	126,72
Lst	1741,35	1741,10	1741,125	1741,30	1741,10	1741,35	1741,15	1741,20	1741,40	1741,15
Dm. occ.	155,09	155,11	155,12	155,15	155,05	155,03	155,12	155,05	155,03	155,09
Scell. Austr.	24,03	24,04	24,03	24,03875	24 —	24,04	24,0375	24;05	24.03	24,04
Escudo Port.	21,71	21,71	21,73	21,7150	21,70	21,71	21,71	21,70	21,71	21,71

Media dei titoli dell'8 febbraio 1963

Rendita 5 % 1935 . . .	117,425
Redimibile 3,50 % 1934	93,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione) .	89,45
Id. 5 % (Ricostruzione) .	101,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964) .	100,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965) .	102,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	104,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 febbraio 1963

1 Dollaro USA . .	620,955
1 Dollaro canadese	576,35
1 Franco svizzero	143,592
1 Corona danese	89,91
1 Corona norvegese	86,915
1 Corona svedese .	119,78
1 Fiorino olandese .	172,60
1 Franco belga	12,474
1 Franco francese	126,726
1 Lira sterlina	1741,225
1 Marco germanico	155,135
1 Scellino austriaco	24,038
1 Escudo Port.	21.712

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 24 gennaio 1962.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 1° febbraio 1962, con il quale venne indetto un concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 12 maggio 1962, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1963, con il quale la Commissione stessa venne integrata, per lo svolgimento delle prove orali di lingue, da altri membri aggiunti;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1934, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto col richiamato decreto 24 gennaio 1962:

1. Sterlicchio Giovanni	punti	23,485
2. Caianiello Vincenzo	»	23,000
3. Pergameno Silvio	»	22,450
4. Lazzaro Tullio	»	21,800
5. Lener Angelo	»	21,775
6. Catallozzi Walter	»	21,750
7. De Pascalis Tommaso	»	21,275
8. Staderini Francesco	»	21,225
9. Neri Giuliano	»	21,200
10. Renzulli Silvio	»	20,800
11. De Rose Claudio	»	20,700
12. Monte Benedetto	»	20,625
13. Speranza Luigi	»	20,375
14. Delfini Danilo	»	19,812
15. Ferrucci Alfonso	»	19,550

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte stessa, i candidati:

1) Sterlicchio Giovanni
2) Caianiello Vincenzo
3) Pergameno Silvio
4) Lazzaro Tullio
5) Lener Angelo
6) Catallozzi Walter
7) De Pascalis Tommaso
8) Staderini Francesco
9) Neri Giuliano
10) Renzulli Silvio
11) De Rose Claudio
12) Monte Benedetto
13) Speranza Luigi
14) Delfini Danilo
15) Ferrucci Alfonso

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1963

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1963
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 343. — CESSARI

(725)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Esito del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Agrigento

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 304 in data 26 gennaio 1960, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario comunale addetto al mercato ittico all'ingresso nel comune di Porto Empedocle;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice dei candidati al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso di cui alle premesse nella quale risulta unico classificato ed idoneo con punti 49,52 su 100 il dott. Antonio Corsello, nato a Canicattì il 10 giugno 1927, il quale pertanto viene dichiarato vincitore del concorso medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura, di quest'Ufficio e del comune di Porto Empedocle.

Agrigento, addì 25 gennaio 1963

Il veterinario provinciale: GUIDUCCI

(566)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.